

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc con contestuale istanza cautelare inaudita altera parte  
ex art. 700 cpc ed autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

Il sottoscritto **avv. Pier Paolo Ricci**, nato a S. Maria C. V. il 02/07/1967 e con studio in S. Maria C. V. al Viale Kennedy t.p. C.F. RCCPPL67L02I234W, rappresentato e difeso da se stesso e congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luigi Ventriglia, C.F. VNTLGU54A09I234R con studio in S. Maria C. V. alla via Togliatti n. 17, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in S. Maria C. V. al Viale Kennedy t.p. Ai fini delle comunicazione e notifiche si rimette il seguente indirizzo PEC: [pierpaolo.ricci@avvocatismcv.it](mailto:pierpaolo.ricci@avvocatismcv.it) Nonché [luigi.ventriglia@avvocatismcv.it](mailto:luigi.ventriglia@avvocatismcv.it) fax 0823841625

CONTRO

**-Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso, ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli via A. Diaz n. 11

**-Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Territoriale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli via A. Diaz n. 11

E nei confronti di

Tutti i docenti inseriti nella GAE incrociata per i contratti a tempo indeterminato su posti di sostegno pubblicata dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico per la Campania il 07/10/2020, Registro Ufficiale U. 0017941, valida per gli anni 2020/21 e 2021/22, i quali subirebbero un pregiudizio dall'essere scavalcati in graduatoria dall'inserimento dell'odierno ricorrente in una posizione antecedente.

Avverso

Graduatoria GAE incrociata per i contratti a tempo indeterminato su posti di sostegno pubblicata dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta il 07/10/2020, Registro Ufficiale n. 0017941

Premesso che

A seguito di reclamo del 31/07/2020 protocollo n.12490 Reg. Ufficiale che si produce, il sottoscritto ricorrente veniva inserito in **fascia 3^** della Graduatoria Ad Esaurimento docenti classe di concorso A046 per la provincia di Caserta per la scuola secondaria di II grado, come da decreto n. 12780, R.U. del 07/08/2020 del Ministero della Istruzione Ufficio Regionale Scolastico per la Campania che si allega.



In data 07/10/2020 Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava "le graduatorie GAE incrociate, per i contratti a tempo indeterminato sui posti di sostegno relative al personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondarie di secondo grado di questa provincia, valevoli per gli anni 2020/21e 2021/2022";

In detta graduatoria incrociata il sottoscritto, nonostante fosse stato dichiarato docente in 3<sup>a</sup> fascia, veniva inserito in fascia 4<sup>a</sup>, come da graduatoria allegata, risultando alla posizione n. 145.

Tale inserimento in 4<sup>a</sup> fascia, ha comportato al ricorrente una posizionamento in graduatoria al n. 145 in luogo della posizione n. 109/114 in cui sarebbe stato inserito se gli fosse stata attribuita la sua fascia di appartenenza 3<sup>a</sup>, in considerazione del punteggio posseduto ed in base agli altri parametri di riferimento, età, stato civile ecc..

È di chiara e facile rilevanza che tale errata attribuzione della fascia GAE di appartenenza, comporta per il docente la perdita di possibilità di incarichi di supplenza, favorendo in ciò gli altri docenti che lo precedono nella graduatoria così come erroneamente stilata, con conseguente perdita di punteggio, nonché di guadagno economico.

Veniva inviata con PEC protocollo n.18982 una richiesta di correzione in autotutela, che rimaneva senza esito, come da PEC che si allega.

Alla luce dei tempi ordinari del ricorso che potrebbero comportare al ricorrente un notevole pregiudizio economico-professionale si richiede l'emissione di decreto cautelare anche inaudita altera parte, stante la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, ed infatti:

#### **Fumus Boni Iuris**

E' palmare la sussistenza del fumus boni iuris alla luce del decreto del 07/08/2020 Reg. Uff. n. 0012780, dello stesso Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Caserta, con il quale il sottoscritto Ricci Pier Paolo viene inserito nella fascia n. 3<sup>a</sup> della GAE classe di concorso A046, come da allegato decreto.

#### **Periculum in mora**

È altresì pacifico il pregiudizio in cui incorrerebbe il ricorrente in considerazione dei normali tempi di trattazione del giudizio ordinario, che gli comporta la perdita di possibilità di incarichi di supplenza a favore dei docenti che lo precedono nell'attuale graduatoria, (l'inserimento in 4<sup>a</sup> fascia in luogo di quella reale di appartenenza 3<sup>a</sup>, comporta un posizionamento in graduatoria al n. 145 in luogo della n. 109/114), oltre che il mancato conseguimento del punteggio da insegnamento e la perdita economica. Si consideri infine che tale Graduatoria Incrociata ha validità sia per l'anno scolastico in corso 2020/21, che per il successivo 2021/22.

Alla luce di quanto innanzi il sottoscritto avv. Pier Paolo Ricci, in proprio quale rappresentate di se stesso



## RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di S. Maria C. V. in funzione di Giudice del lavoro affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 e 669 bis e ss cpc., voglia emettere con decreto inaudita altera parte, provvedimento di condanna, del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Universitaria in persona del Ministro p t. e il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, alla modifica della graduatoria impugnata e l'inserimento del ricorrente Ricci Pier Paolo in fascia 3<sup>a</sup> nella posizione 109/114, in base al punteggio posseduto, con la modifica della stessa graduatoria pubblicata il 07/10/2020 n. 0017941 R.U. e con conseguenziale comunicazione della stessa agli Istituti scolastici Provinciali.

Emettersi altresì ordinanza di comparizione delle parti previa fissazione dei termini per la notifica del ricorso con pedissequo decreto anche ai sensi dell'art. 151 cpc. con notifica per pubblici proclami presso il MIUR, per i docenti interessati che lo precedono in graduatoria e che riceverebbero un pregiudizio dalla rimodulazione della stessa, la cui notifica nei modi ordinari si rende oltremodo difficoltosa, visto il numero degli stessi e la difficoltà a reperire dati sensibili, anche alla luce delle norme sulla privacy.

Nel merito confermare la posizione del ricorrente nella 3<sup>a</sup> fascia della graduatoria GAE, come da provvedimento dell'Ufficio Scolastico per la Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta con conseguenziale modifica della graduatoria impugnata pubblicata il 07/10/2020 n. 0017941 R.U. e l'inserimento del ricorrente in fascia 3<sup>a</sup> nella posizione 109/114, in base al punteggio posseduto, con la modifica della stessa graduatoria e comunicazione della stessa agli Istituti Scolastici Provinciali

Condannare altresì i resistenti al ristoro delle spese e competenze di giudizio.

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo unificato di iscrizione a ruolo dichiara altresì, ai sensi del D.L. n. 98 del 6/7/2011, convertito nella L. 111/2011 che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito dell'intero nucleo familiare (se stesso compreso) risultante dall'ultima dichiarazione, anno 2019 è inferiore ad € 34.107,72 così come previsto dall'art. 76 del D. Lgl n. 115 del 30/5/2002 richiamato dall'art. 42 co. 11 del DDL collegato alla legge finanziaria 2004 e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.

S. Maria C. V. 09/11/2020

Avv. Pier Paolo Ricci

Avv. Luigi Ventriglia

Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., dichiara che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio è indeterminato.

